

COMUNE DI CARRARA

- 9 FEB. 2006

COSTITUZIONE DI SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE

* L'anno duemilatre il giorno undici del mese di marzo (11/03/

2003). In Carrara, i sottoscritti signori:

- MERLINI Maurizio nato a Carrara il 4 ottobre 1940 ed ivi
residente, in frazione Marina, Via Cavallotti in.4/b, commer-
ciante, codice fiscale: MRL MRZ 40R04 B832I, il quale dichia-
ra di stipulare il presente atto in proprio e quale unico ti-
tolare dell'impresa individuale omonima, corrente in Marina
di Carrara, Viale Amerigo Vespucci n.14, codice fiscale e n.
di iscrizione nel Registro delle Imprese (Sezione Speciali
Piccoli Imprenditori) presso la Camera di Commercio Industria
Artigianato ed Agricoltura di Massa-Carrara:
MRLMRZ40R04B832I, n.REA: 90110, esercente attività di "stabi-
limento balneare";

- MERLINI Paolo nato a Carrara il 25 dicembre 1972 ed ivi re-
sidente, in frazione Marina, Vicolo Bigioni n.40, coadiuvan-
te, codice fiscale: MRL PLA 72T25 B832E, e

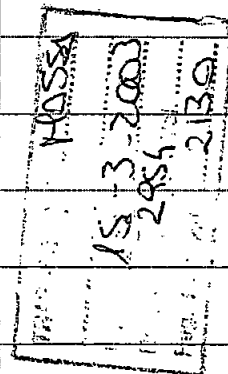
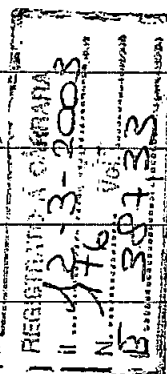
- MERLINI Francesca nata a Carrara il 18 luglio 1970 ed ivi
residente in Via Don Minzoni n.22, coadiuvante, codice fisca-
le: MRL FNC 70L58 B832J, tutti cittadini italiani.

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto
di legge,

convengono e stipulano quanto segue:

Art.1) Tra i signori Merlini Maurizio, Merlini Francesca e

Merlini Paolo è costituita una società in accomandita sempli-



ce sotto la ragione sociale "BAGNO ARTIGLIO di Merlini Paolo & C. s.a.s.", avente per oggetto la gestione dello stabilimento balneare denominato "Bagno Artiglio", in Marina di Carrara. La Società potrà inoltre compiere qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, commerciale, finanziaria, di credito, locativa, ipotecaria, necessaria per il raggiungimento dello scopo sociale; il tutto nei limiti previsti dalle vigenti leggi ed escluso comunque l'esercizio di attività finanziaria nei confronti del pubblico, e l'intermediazione mobiliare professionale.

Art.2) La sede legale della Società è in Carrara, frazione Marina, Viale Amerigo Vespucci n.14. La società potrà, inoltre, istituire sedi secondarie e unità locali su tutto il territorio nazionale.

Art.3) Il capitale sociale ammonta ad Euro 73.520,00 (settantatremilacinquecentoventi/00) e spetta ai soci nelle seguenti proporzioni:

- per una quota di E.36.760,00 al sig.Merlini Maurizio
- per una quota di E.18.380,00 al sig.Merlini Paolo;
- per una quota di E.18.380,00 alla sig.ra Merlini Francesca.

Si dà atto che le quote dei soci Merlini Paolo e Merlini Francesca sono versate e liberate mediante conferimenti in denaro per i corrispondenti importi che tutti i sottoscritti riconoscono essere stati prima d'ora versati. Il socio Merlini Maurizio, a copertura ed a completa liberazione della quo-

ta come sopra assunta di Euro 36.760,00 con il presente atto conferisce nella qui costituita società, per la quale accettano concordemente gli altri due soci Merlini Paolo e Merlini Francesca, l'azienda commerciale - di cui è titolare lo stesso conferente quale titolare dell'impresa individuale sopra indicata - costituita dallo stabilimento balneare gestito sotto la denominazione di "Bagno Artiglio" ubicato in Marina di Carrara Viale Amerigo Vespucci n.14, e comprendente i seguenti manufatti (esclusa l'area sulla quale insistono perchè di proprietà demaniale), e cioè:

- n.77 (settantasette) cabine in struttura muraria, uno spogliatoio, un ripostiglio, quattro servizi igienici, cinque doccie, un locale per bar con retro, una veranda coperta, una casetta di guardianaggio di tre vani e servizi, un magazzino in struttura precaria, il tutto di vecchia costruzione; oltre ad un locale con servizio igienico ad uso infermeria, ed una cabina con servizio igienico per disabili (ai sensi della legge 13/89) di più recente costruzione. Il tutto confinante con lido del mare, Bagno Sandro verso Liguria, Bagno Unione verso Viareggio, Viale Amerigo Vespucci, salvi se altri, e rappresentato nel Catasto dei Fabbricati di Carrara al foglio 106, mappali:

- n.114-144 (graffati) Viale Amerigo Vespucci p.T. Z.C:1^	
cat.D/8 rend:Euro 10.137,53, e	

- n.135 Viale Amerigo Vespucci p.T. Z.C.1^ cat.A/3 cl.2^ vani

5 rend. Euro 284,05, intestati a "Demanio Pubblico dello Stato
ramo Marina Mercantile" proprietario per l'area, e "Merlini
Maurizio", proprietario per il fabbricato:
nonché tutti i beni mobili, attrezzature, ed impianti, nello
stato d'uso in cui si trovano, esistenti e/o installati nel
suddetto stabilimento balneare. L'azienda commerciale in og-
getto viene conferita alla qui costituita società nello stato
di fatto e di diritto in cui la stessa azienda - e tutti i
suoi componenti mobili ed immobili - si trova, con garanzia
da parte del socio conferente, di proprietà e disponibilità
dei beni stessi - che dichiara essere beni personali ai sensi
della legge 19/5/1975 n. 151 - e di libertà da ogni onere e/o
gravame o pretesa di terzi in genere. Si precisa, inoltre,
che in data 26 febbraio 2003 è stato presentata al Comune di
Carrara - Sezione Demanio, la prescritta istanza di voltura a
favore della qui costituita società, della concessione dei
beni demaniali n. 017/99 Rep. 026 registrata all'Ufficio del
Registro di Carrara il 20/07/1999 n. 901, rilasciata dal Capo
di Compartimento Marittimo di Marina di Carrara al suddetto
sig. Merlini Maurizio. I sottoscritti riconoscono, inoltre,
che il valore complessivo dell'azienda qui conferita dal so-
cio Merlini Maurizio è stato stabilito e riconosciuto in Euro
36.760,00 (trentaseimilasettecentosessanta/00) - come risul-
tante dalla contabilità della suddetta impresa individuale -
e, quindi, pari al valore nominale della quota di capitale

sociale come sopra assunta dallo stesso socio Merlini Maurizio. A norma dell'art. 40 secondo comma legge 28/2/1985 n.47, il socio conferente, previo richiamo, da me Notaio fatto ai sensi degli articoli 3 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria personale responsabilità ai sensi dell'art.47 del citato D.P.R. 445/2000, che le opere di costruzione dello stabilimento balneare in oggetto, sono state iniziate in data anteriore al 1° settembre 1967. Lo stesso socio conferente dichiara, altresì, che - successivamente a tale data - è stato effettuato un ampliamento dello stabilimento balneare in oggetto (costruzione di due corpi laterali di cabine) in base alla licenza edilizia del Comune di Carrara n.262 del 4/3/1968, e rinnovo con licenza n.881 del 4/6/1969, e che, in relazione alla costruzione di alcuni accessori, (magazzino, veranda e gabinetti) effettuata negli anni 1976 e 1978, senza autorizzazione, è stata presentata al Sindaco del Comune di Carrara in data 27 marzo 1986, ed annotata al n.1496 di protocollo, una domanda di sanatoria edilizia ai sensi della citata legge 47/85, ed il Comune di Carrara ha rilasciato la relativa concessione edilizia in sanatoria il 18 ottobre 1993 n.227/93. Inoltre, il sig.Merlini Maurizio dichiara che, in relazione alla legge n.13 del 9/01/1989, è stato realizzato nel suddetto stabilimento balneare un locale uso infermeria con servizio igienico ed una cabina con ser-

vizio igienico per portatori di handicap, in base ed in con-

formità alla concessione edilizia del Comune di Carrara n.190

/93 del 3/06/1933 e successiva variante prot. 20027/4537/93.

Infine, con riferimento al disposto dell'articolo 3, comma 13

ter della legge 26/6/1990 n.165, il sig.Merlini Maurizio -

previo richiamo, da me Notaio fatto ai sensi degli articoli 3

e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445, delle sanzioni penali pre-

viste per il caso di dichiarazioni mendaci - dichiara, sotto

la propria personale responsabilità, ai sensi dell'art.47 del

citato D.P.R. 445/2000, che il reddito fondiario delle sud-

dette unità immobiliari urbane in oggetto è stato dichiarato

nell'ultima dichiarazione dei redditi, per la quale il termi-

ne di presentazione è scaduto alla data odierna.

Art.4) La durata della società è fissata a tutto il 31 dicem-

bre 2050. Alla scadenza del termine la società si intenderà

tacitamente prorogata di cinque anni in cinque anni, qualora

sei mesi prima del termine non ne sia chiesto lo scioglimento

da tanti soci che rappresentino almeno il 50% del capitale

sociale.

Art.5) Socio accomandatario viene nominato il sig.Merlini

Paolo, al quale sono affidate l'amministrazione ordinaria e

straordinaria, e la rappresentanza legale della società, di

fronte a terzi ed in giudizio. Soci accomandanti con respon-

sabilità limitata alla quota rispettivamente sottoscritta,

sono invece i sigg.Merlini Maurizio e Merlini Francesca. Per

le operazioni che comportino una spesa unitaria complessiva superiore ad Euro 50.000,00, il socio accomandatario dovrà avere la preventiva autorizzazione dei soci accomandanti.

Art.6) La cessione di quote e l'aumento di capitale non è possibile senza il consenso unanime di tutti i soci risultante da atto scritto. Nell'ipotesi di cessione di quote - salvo che la cessione avvenga nei confronti dei parenti in linea retta o collaterale, entro il secondo grado - dovranno essere comunicate a mezzo lettera raccomandata le condizioni di vendita agli altri soci, e quest'ultimi avranno quindici giorni di tempo per esercitare la prelazione a parità di condizioni, e dovranno comunque esprimere il proprio consenso per la cessione a terzi.

Art.7) Gli esercizi sociali si chiuderanno al 31 dicembre di ogni anno, ed il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2003. Entro due mesi dalla fine di ogni esercizio sociale, il socio amministratore provvederà alla compilazione del Bilancio Sociale e del conto dei profitti e perdite, che verranno comunicati ai soci accomandanti entro il giorno 15 (quindici) del successivo mese di marzo. Il bilancio si intenderà approvato quando non vengano notificate alla società opposizioni da parte di un socio entro trenta giorni dalla suddetta comunicazione.

Art.8) Entro tre mesi dall'approvazione del rendiconto, sulle risultanze dello stesso si procederà alla ripartizione degli

utili realmente conseguiti, dopo aver devoluto il 5% degli utili alla costituzione di un fondo di riserva, per sopprimere eventuali future necessità. La parte spettante sugli utili a ciascun socio è determinata in proporzione alla quota di capitale conferito. Nella stessa misura faranno carico ai soci le eventuali perdite, ferma restando la responsabilità dei soci accomandanti limitata alla sola quota rispettivamente come sopra conferita. Inoltre al socio amministratore potrà essere corrisposto un compenso (mensile od annuale) da determinarsi in sede di approvazione del rendiconto annuale.

Art.9) Il contratto sociale può essere modificato soltanto con il consenso di tutti i soci.

Art.10) Il domicilio dei soci per quel che concerne i rapporti tra i soci e la società si intende eletto presso la sede sociale, salvo per le notifiche che debbano essere fatte necessariamente al domicilio effettivo dei soci.

Art.11) E' ammesso il recesso dei soci dalla società, con un preavviso di almeno sei mesi. La quota spettante al recedente sarà liquidata in base alla situazione patrimoniale risultante al momento del recesso, entro un anno dal recesso stesso.

Art.12) In caso di morte di un socio accomandatario, i soci superstiti dovranno liquidare la quota del socio deceduto ai soci eredi, a meno che preferiscano sciogliere la società o continuarla con gli eredi stessi e questi vi acconsentano.

Art.13) In caso di scioglimento della società la liquidazione

di essa sarà fatta nei modi che verranno stabiliti dalla maggioranza dei soci.

Analogamente sarà nominato anche il liquidatore assegnandogli le funzioni ed i limiti delle sue attribuzioni e determinandone il compenso. Ove non fosse possibile ottenere tale maggioranza, il liquidatore, su ricorso di uno dei soci, sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Massa-Carrara. Se alla data dello scioglimento non esistessero passività, i soci potranno evitare la fase della liquidazione, nel caso in cui fosse già stato realizzato, pendente la Società, il patrimonio sociale o nel caso in cui i soci decidessero di ripartirsi in natura detto patrimonio, in proporzioni delle loro quote.

Art.14) Ogni qualvolta si renda necessario riunire i soci, questi sono convocati dall'amministratore presso la sede sociale o altrove, con avviso informale almeno tre giorni prima della riunione.

Art.15) Eventuali controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente contratto, tra i soci, saranno decise inappellabilmente da un collegio di tre arbitri nominati uno da ciascuno delle parti, ed il terzo, che fungerà da Presidente, dai primi due arbitri di comune accordo, e, in difetto dal Presidente della C.C.I.A.A. di Massa-Carrara.

Art.16) Per tutto quanto non sia espressamente previsto in questo contratto, trovano applicazione le disposizioni detta-

te in materia di società in accomandita semplice dal Codice Civile.

Art.17) Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico della società.

Si chiedono le agevolazioni fiscali in materia di imposte di registro, catastale ed ipotecaria previste dalla legge 8/05/1998 n.146 art.25.

La presente scrittura privata resterà permanentemente conservata negli atti tra vivi del Notaio che ne autenticerà le sottoscrizioni, come i sottoscritti espressamente dichiarano e richiedono.

Letto, confermato e sottoscritto.

F/TO ALL'ORIGINALE: MERLINI MAURIZIO - MERLINI PAOLO -
FRANCESCA MERLINI.

REPERTORIO N° 217677

ROGITO N° 11425

AUTENTICA DI FIRME

Io sottoscritto dr. Guido Lucentini, Notaio in Carrara, con studio in Piazza Matteotti n.4, iscritto nel Ruolo dei distretti notarili riuniti di La Spezia e Massa, CERTIFICO che i signori: MERLINI Maurizio nato a Carrara il 4 ottobre 1940 ed ivi residente, in frazione Marina, Via Cavallotti in.4/b, commerciante; MERLINI Paolo nato a Carrara il 25 dicembre 1972 ed ivi residente, in frazione Marina, Vicolo Bigioni n.40, coadiuvante, e MERLINI Francesca nata a Carrara il 18

luglio 1970 ed ivi residente in Via Don Minzoni n.22, coadiuvante; persone della cui personale identità io Notaio sono certo, dopo aver rinunciato - di comune accordo tra loro e col mio consenso - all'assistenza dei testimoni, hanno apposto in mia presenza la propria firma in calce all'atto che precede e nel margine dei fogli intermedi.

Carrara, nel mio studio, 11/03/2003 (undici marzo duemila-

ALL'ORIGINALE: GUIDO LUCENTINI Notaio.

La pr	6
fogli	notato nei
miel	
usi di legge	
19 marzo 2003	
DOE GUIDO LUCENTINI	

